# REGOLAMENTO (CEE) N. 2774/74 DELLA COMMISSIONE

**del 30 ottobre 1974**

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai cucchiai, cucchiaioni, etc., di acciaio inossidabile della sottovoce doganale n. 82.14 A originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3501/73 del Consiglio, del 18 dicembre 1973**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3501/73 del Consiglio, del 18 dicembre 1973, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafo 3, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto, pari normalmente a un importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1971, provenienti dai paesi e territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1971 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi; che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento, non appena raggiunto a livello comunitario il massimale in questione;

considerando che per i cucchiai, cucchiaioni, etc., in acciaio inossidabile della sottovoce doganale 82.14 A secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 2 663 000 unità di conto; che alla data del 21 ottobre 1974 le importazioni nella Comunità dei detti prodotti originari dei paesi e territori beneficiari delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; che tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 3501/73 che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A partire dal 4 novembre 1974 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3501/73 del Consiglio, del 18 dicembre 1973, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti:

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci |
|---|---|
| 82.14 | Cucchiai, cucchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili:<br>A. di acciaio inossidabile |

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1974.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

[1] GU n. L 358 del 28. 12. 1973, pag. 15.